

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DEL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

I Sigg.ri **CARUSO ROSATHEA** (CRSRTH93A70H163V) **CAVALIERE LUIGI** (CVLLGU91A01A662V), **DI MAIO VALERIO** (DMIVLR95M14H501Y) **MACCARONE EDUARDO** (MCCDRD95C21F158X) **MANCO MARIA ROSARIA** (MNCMRS94M60F799U), **NATALE GIORGIA GIUSEPPINA** (NTLGGG96H50H224N), **NEIROTTI FRANCESCA** (NRTFNC95H62F205Z) **PANDOZI GIANCLAUDIO** (PNDGCL95D28D662Y), **SCAGLIUSI VALERIA** (SCGVLR95C65H096X), **SCAVIA MASSIMO** (SCVMSM94P17H501W), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Tortorella, ed elett.te domiciliati presso il suo studio, in Roma, a Via Domenico Chelini, 5, giuste procure in calce all'originale del presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e delle notificazioni tra difensori di cui all'art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e l'indirizzo email di posta elettronica: marco.tortorella@tin.it e PEC marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, presso i quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

**RICORRONO**

nei confronti de:

**Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, Università degli studi di Bari, Università degli studi di Bologna, Università degli studi di Brescia, Università degli studi di Cagliari, Università degli studi di Catania, Università degli studi di Catanzaro "Magna Graecia", Università degli studi di Chieti**

- "G. D'Annunzio", Università degli studi di del Molise, Università degli studi di Ferrara, Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Foggia, Università degli studi di Genova, Università degli studi di L'Aquila, Università degli studi di Messina, Università degli studi di Milano, Università degli studi di Milano Bicocca, Università degli studi di Milano Cattolica "S. Cuore", Università degli studi di Milano "Vita e Salute S.Raffaele", Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli studi di Napoli "Federico II", Università degli studi di Napoli Seconda Università, Università degli studi di Padova, Università degli studi di Palermo, Università degli studi di Parma, Università degli studi di Pavia, Università degli studi di Perugia, Università degli studi di Pisa, Università degli studi di Politecnica delle Marche, Università degli studi di Roma "La Sapienza" Policlinico, Università degli studi di Roma - "Tor Vergata", Università degli studi di Roma - Campus Bio-Medico, Università degli studi di Salerno, Università degli studi di Sassari, Università degli studi di Siena, Università degli studi di Torino, Università degli studi di Torino "L. Gonzaga", Università degli studi di Trieste, Università degli studi di Udine, Università degli studi di Varese "Insubria", Università degli studi di Vercelli "Avogadro", Università degli studi di Verona, ciascuna in persona del rispettivo Rettore pro tempore.

- **Resistenti**

Faggiano Gianluigi (32,07 – Prenotata), Rinaldi Fabiola (32,08 – Prenotata), Di Pietro Giada (33,06 – Assegnata), Marazzi Camilla (34 – Prenotata), Rotolo Angelica (34,09 – Assegnata), Lucchesi Lucio (34,5 – 9439), Lora Anna (34,5 – 9475), Mariani Greta (35,3 – 8563), Condelli Chiara (34,7 – 9224), Dragonetti Davide (36,1 – 7680)

- **Eventuali controinteressati** -

**per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari**

**più idonei**

- A) del provvedimento di non ammissione degli odierni istanti al corso di laurea in medicina e chirurgia od odontoiatria e protesi dentaria, presso le Università indicate in epigrafe, per l'a.a. 2014/2015, previa declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi ai suddetti corsi;
- B) della graduatoria unica pubblicata in data 20 MAGGIO 2014 ed i successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 n. 55 – “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15”), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- C) dei decreti-bandi, emanati dai Rettori delle Università indicate in epigrafe, con il quale è stato istituito il numero programmato, per l'anno accademico 2014/2015, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'Ateneo *de quo*, C.U.N.);
- D) del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 220 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2014 n. 76 “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a.2014/2015”), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

- E) del decreto Decreto Ministeriale 7 marzo 2014 n. 218 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2014 n. 76 “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2014/2015”), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- F) del decreto ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 n. 55 – “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15”), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- G) dell’Avviso 13 gennaio 2014, protocollo n.562 “Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale , a.a.2014-2015,” nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- H) del decreto ministeriale, ancorché non conosciuto, con il quale, ex art. 2 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2012 n. 196, è stata costituita un’apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- I) del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22

ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509", nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

- J) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 29 novembre 2013, n.986 e in particolare l'articolo 2 con cui si disciplinano le modalità per l'ammissione in sovrannumero negli anni accademici 2013-14 e 2014-15, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- K) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 gennaio 2014, n. 22 recante la composizione della Commissione incaricata della validazione dei test per le prove di accesso per l'a.a. 2014-2015, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- L) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, nei quali la Commissione di esperti di cui al punto precedente ha individuato gli ottanta quesiti per gli aspiranti studenti in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria e degli atti della predetta commissione e del MIUR con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- M) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova

selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

- N) della proposta definita nella riunione del 17 gennaio 2014 dal tavolo tecnico costituito ai fini della definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di accesso per l'a.a. 2014-2015 ai corsi ad accesso programmato con i rappresentanti del MIUR, dell'Osservatorio nazionale per la formazione medico specialistica, la Conferenza permanente delle facoltà e delle scuole di Medicina e Chirurgia, la Conferenza dei Direttori di Dipartimento di medicina Veterinaria, la Conferenza delle Università italiane di Architettura, la Conferenza per l'ingegneria, del Consiglio Universitario nazionale, del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, della Conferenza delle Università italiane, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- O) D.M. 30 gennaio 2013, n. 47, "Decreto autovalutazione, Accreditalimento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica", nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- P) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

- Q) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2014-2015 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale;, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- R) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- S) del numero dei posti indicati quali disponibili sia a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, sia a livello di offerta formativa deliberata da ciascun Ateneo, anche per quel che riguarda i posti relativi al potenziale formativo riservato ai cittadini stranieri deliberati dagli stessi Atenei, nonché della relativa ripartizione tra le Università;
- T) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 *"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

- U) del Decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 “*Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento*”, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- V) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuti.

### FATTO

Gli odierni ricorrenti, in data 8 aprile 2014, partecipavano alla prova unica selettiva indetta con i rispettivi bandi dalle Università, per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia – Odontoiatria e Protesi dentaria, intendendo iscriversi ad uno dei suddetti corsi presso le sedi indicate.

I ricorrenti venivano a conoscenza della avvenuta loro mancata ammissione e del corrispondente diniego all'iscrizione, tramite la graduatoria pubblicata sul sito del ministero <http://accessoprogrammato.miur.it> ed i successivi seguenti scorrimenti delle stesse e conseguenti assegnazioni.

In particolare il ricorrenti riportavano i seguenti punteggi:

Cognome Nome	Corso	Sede Prova	Altre Sedi Indicate	Punti	posizione
CARUSO ROSATHEA	Medicina	Parma	Tutte	20,60	35397
CAVALIERE LUIGI	Medicina	La Sapienza	Tutte	31,30	13889
DI MAIO VALERIO	Medicina	La Sapienza	Tor Vergata-Milano-Firenze- Bologna-L'Aquila	29,20	17334
MACCARONE EDUARDO	Medicina	Messina	Tutte	27,00	21536
MANCO MARIA ROSARIA	Medicina	Napoli Seconda Università (SUN)	Napoli Federico II-Salerno-Tor Vergata-Roma Polo-Pontino-Roma La Sapienza Policlinico Umberto I-Roma S. Andrea-	17,30	



			Molise- Chieti-Perugia		
NATALE GIORGIA GIUSEPPINA	Medicina	Catanzaro		11,80	
NEIROTTI FRANCESCA	Medicina	Milano	Milano Bicocca-Pavia- Varese-Insubria- Vercelli-Avogadro- Genova-Torino-Torino (Orbassano)-Parma	27,20	21082
PANDOZI GIAN CLAUDIO	Medicina	Tor Vergata	Tutte	26,70	22043
SCAGLIUSI VALERIA	Medicina	Padova	Bologna-Udine-Pavia- Firenze-Genova- Modena e Reggio Emilia-Trieste-Torino I Facoltà-Verona-Pisa- Siena-Parma-Ferrara- Bari-Chieti-Brescia- Foggia-Vercelli "Avogadro"- Varese Insubria	29,40	16993
SCAVIA MARCO	Medicina	Torino		-0,1/90	

I ricorrenti, con lettera raccomandata e/o PEC, formulavano al M.I.U.R. ed agli Atenei istanza ex L. 241/90, volta a richiedere i nominativi ed i dati anagrafici di eventuali controinteressati, al fine di provvedere alla notifica del presente ricorso anche nei loro confronti. Tuttavia, non avendo tutti gli Atenei resistenti, ad oggi, ancora riscontrato siffatta istanza e non essendo possibile indentificare autonomamente gli altri partecipanti alla graduatoria impugnata, i ricorrenti si riservano di notificare il presente ricorso anche nei confronti di eventuali ulteriori controinteressati, oltre quelli già indicati, non appena tutte le Università riscontreranno la suindicata istanza.

Ciò premesso, l'esclusione è illegittima e, previa iscrizione con riserva dei ricorrenti, deve essere annullata per i seguenti motivi in

## DIRITTO

### I

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 33 e 34 Cost. - artt. 3 L. n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 175). – Mancanza degli atti presupposti. Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carenza od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento**

**I. 1** L'art. 1 della legge 264/99 prevede la programmazione dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, dei corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché dei corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, “.....in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti”.

In particolare, l’Art. 4., comma 1, prevede quanto segue: “*L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'art. 1,*

*comma 1, lettere a ) e b ), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.”*

La prima parte dell'articolo sopra riportato, quindi, attribuisce la competenza a ciascuna università circa l'ammissione degli studenti a un determinato corso di laurea ad accesso programmato, rimettendo ad ogni singolo ateneo la complessa procedura dell'ammissione ai corsi universitari.

Infatti, con il sistema in passato adottato per l'accesso al corso di laurea in medicina ed odontoiatria ed ancor oggi utilizzato per gli altri corsi ad accesso programmato, anche se le prove erano e sono identiche perché predisposte a livello centrale, ogni università gestiva e gestisce in piena autonomia la fase dell'ammissione ai propri corsi, che, peraltro, non era e non è mai conseguenza diretta delle singole graduatorie stilate da ogni ateneo sulla base degli esiti della prova a quiz, attesi gli scorrimenti progressivi di ogni graduatoria.

Al contrario, la previsione di una graduatoria unica nazionale dei soggetti che hanno sostenuto le selezioni per l'ammissione ai corsi universitari in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria, così come quest'anno previsto dal Ministero, si pone in aperto contrasto con la disciplina normativa di cui al citato art. 4 della L. n. 264/1999, atteso che estromette totalmente i singoli atenei dalla scelta dei candidati da ammettere.

Invero, con tale nuova contorta procedura, non solo le prove sono identiche e

predisposte a livello centrale, ma essendo la graduatoria unica a livello nazionale, gli atenei non hanno alcuna competenza in merito, né alla formazione della suddetta graduatoria, né all'ammissione dei singoli studenti.

Attesa l'adozione del complicato sistema di preferenze che gli studenti devono indicare all'atto dello svolgimento della prova e della possibilità di inserire l'ulteriore scelta di accettare qualsiasi ateneo a livello nazionale dove si rendano disponibili dei posti, ogni singola sede universitaria risulta essere il mero luogo materiale dove i candidati si recano per svolgere la prova, atteso che non vi è alcuna correlazione tra tale luogo e l'università ove il singolo candidato, una volta classificatosi utilmente, potrebbe risultare idoneo per l'iscrizione.

Il sistema è tale che i candidati che svolgono la prova in un determinato ateneo non necessariamente possono iscriversi presso quella specifica struttura (anzi tale situazione si è rivelata percentualmente rara), e, correlativamente, ogni ateneo è costretto ad accettare immatricolazioni di studenti che hanno svolto la loro prova altrove, non assumendo alcun ruolo nella procedura selettiva di tale candidato.

**I. 2** Il contrasto risulta evidente anche in considerazione dell'aperta violazione dell'obbligo della preiscrizione presso una determinata università, come condizione di ammissione alla prova a quiz.

Infatti, il sistema adottato appare in aperto contrasto sia con la previsione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della citata Legge 264/99, sia con la previsione di cui all'art. 3, primo comma, del Decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (in Gazz.

Uff., 29 luglio, n. 175), che prevede in materia che gli iscritti all'ultimo anno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore debbano presentare entro il 30 novembre di ogni anno successivo al 1997, domanda di preiscrizione alle università secondo modalità definite con ordinanza ministeriale.

Risulta del tutto evidente, infatti, che con il nuovo sistema adottato, non essendo possibile conoscere in anticipo l'università presso la quale lo studente collocatosi utilmente in graduatoria potrà iscriversi, si è reso parimenti impossibile procedere ad una preiscrizione in tale ateneo.

Le considerazioni sopra esposte, oltre a giustificare l'annullamento dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente, della intera procedura concorsuale, potranno giustificare, altresì, l'ammissione degli odierni ricorrenti ai corsi de quo.

Infatti, poiché il principio generale contenuto nell'art. 34 della Costituzione "*La scuola è aperta a tutti*", si estende all'intero ordinamento universitario, in mancanza di disposizioni normative e, conseguenti, legittimi provvedimenti amministrativi attuativi, che derogino a tale principio, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado risulta essere l'unico requisito, stabilito dall'art. 1 L. 910/1969, per l'ammissione ai corsi universitari.

Ciò posto, risultando illegittimi - come sopra evidenziato - gli atti ed i provvedimenti che hanno limitano gli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria, attivati nei singoli atenei per l'anno accademico 2014/2015, non potrà revocarsi in dubbio che parimenti illegittima dovrà

ritenersi l'esclusione ai suddetti corsi degli odierni ricorrenti, ciò, sia in ragione dell'illegittimità dei provvedimenti-bandi limitativi degli accessi, emanati dalle singole Università, in quanto fondati su provvedimenti adottati in contrasto con la normativa vigente; sia per la evidente violazione dei legittimi interessi degli odierni ricorrenti a partecipare ad una corretta procedura selettiva.

Del resto, le considerazioni sopra espresse e, quindi, la contrarietà alla legge 264/99 della procedura che prevede la graduatoria unica nazionale, trovano il loro diretto conforto nelle recenti sentenze emesse da Codesta Sezione del TAR del Lazio, alle cui motivazioni sul punto espressamente ci si riporta, in merito ai ricorsi presentati avverso le esclusioni per il passato anno accademico. **(T.A.R. del Lazio sent. nn. 6037/05; 6036/05; 6030/05; 6029/05; 6020/05; 6032/05; 6031/05; 6029/05; 6069/05; 6070/05).**

## II

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99)**  
**- Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE - Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 maggio 1989 n.168 (autonomia universitaria)**  
**- Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento.**

Altro evidente profilo di illegittimità deriva direttamente da fatto che, risultando la materia de quo coperta da riserva di legge, secondo quanto disposto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, una modifica così sostanziale relativa alla programmazione degli accessi ai corsi universitari avrebbe dovuto essere prevista da una norma di tale rango e non disciplinata da meri atti amministrativi, come è invece avvenuto in via sperimentale nel caso de quo, atteso che per la quarta volta (sic!) il Ministero ha radicalmente modificato le procedure selettive.

Diversamente opinando, la Legge 264/99, da un lato, violerebbe le norme costituzionali sopra richiamate, prevedendo una delega “in bianco” su materia coperta da riserva di legge, dall’altro lato, si porrebbe in contrasto con il principio di autonomia universitaria, sancito dall’art. 9, 4 comma, L. 9.5.1989 n.168, che, comunque, appare disatteso dai provvedimenti ministeriali emanati

Infatti, come già evidenziato in precedenza, con la procedura adottata quest’anno le Università risultano essere state completamente estromesse, prevedendo il Ministero a livello centrale le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, sia in ordine ai contenuti dei test, che relativamente ai criteri di valutazione degli stessi, e provvedendo, altresì, alla formazione della relativa graduatoria unica, agli eventuali successivi scorrimenti e, con l’ultimo provvedimento adottato il 4 ottobre 2005, anche agli eventuali trasferimenti.

E' evidente, quindi, che, o le determinazioni ministeriali sono andate al di là della delega prevista dall’art. 4 della Legge 264/99, o quest’ultima norma si pone in

aperto contrasto con i principi dell'autonomia universitaria in generale, violando, altresì, le norme costituzionali di cui agli artt. 33, 34 e 97.

### **III**

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento.**

Deve rimarcarsi, inoltre, che, mentre il sistema definito dalla legge e dagli atti regolamentari applicativi è finalizzato a privilegiare l'aspetto prioritario della scelta del singolo studente, di contro, il nuovo sistema adottato o, sottrae - di fatto - allo studente tale scelta, rimettendola a fattori non direttamente imputabili ad esso od all'esito della prova svolta, non solo relativamente alla sede universitaria, ma anche in riferimento al corso di laurea da frequentare.

Infatti, fermo restando che la maggior parte dei candidati ha indicato il maggior numero di sedi possibili al fine di aumentare le probabilità di essere ammessi ai corsi di laurea prescelti (maggiori le sedi scelte = maggiore il numero totale di posti a disposizione per i quali concorrere), a ben vedere, la possibilità di iscriversi in uno o l'altro ateneo, o in uno o l'altro corso, sono dipese, o comunque essenzialmente



determinate, dalle preferenze indicate ex ante e dalle scelte adottate ex post dagli altri candidati, e pertanto non esclusivamente e direttamente connesse alle scelte del singolo interessato ed alla sua posizione in graduatoria.

Non solo. Il sistema adottato quest'anno ha comportato anche, che la posizione in graduatoria, unitamente alle scelte adottate da gli altri studenti, abbia condizionato non solo l'ammissione o meno a questo o a quel corso, ma anche l'ateneo ove potersi iscrivere, con ogni relativa conseguenza anche in merito ai differenti oneri.

Ebbene, se, da un lato, lo Stato deve garantire l'accesso allo studio ai più capaci e meritevoli, dall'altro, tale accesso deve essere garantito in condizioni di uguaglianza, senza privilegiare chi dispone di maggiori mezzi economici.

In tale quadro, va da sé che per ragioni (limitazioni) economiche non tutti gli studenti hanno potuto optare per l'indicazione del numero massimo di sedi (tutto il territorio nazionale) e, quindi, a non tutti gli studenti è stato possibile garantire pari opportunità di accesso al corso di laurea de quo, in quanto non tutti i candidati hanno partecipato per il medesimo numero di posti, sebbene la procedura concorsuale sia stata la stessa.

In buona sostanza, ai più facoltosi è stata data maggiore opportunità di essere ammesso al corso di laurea !

A ben vedere, un concorso selettivo può essere utilizzato come strumento per selezionare i candidati più capaci e meritevoli, ma non può di certo condizionare

anche l'individuazione dell'università dove tali candidati possono iscriversi, atteso che tale scelta deve essere rimessa esclusivamente alla volontà ed alla determinazione del singolo interessato.

Al contrario, il Ministero attraverso i provvedimenti adottati, senza nessuna previsione normativa in merito ed anzi contro di essa, non solo ha modificato nei termini sopra descritti i criteri e le modalità di selezione, ma altresì introdotto un principio meritocratico anche per la scelta dell'ateneo (lo studente più bravo decide se iscriversi al corso e si sceglie anche l'università, gli altri si prendono gli atenei che rimangono liberi !).

Ebbene, al di là del fatto che tale principio sarebbe di per sé contrario ai principi costituzionali sopra richiamati e, comunque, dovrebbe essere preceduto, prima di essere adottato, da un mutamento radicale del sistema pubblico universitario, in ogni caso, esso non può di certo essere introdotto ed adottato con atti ministeriali, rientrando nella materia coperta da riserva di legge.

#### **IV**

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99)**  
**- Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE - Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento.**

L'art. 4 della legge 264/99 stabilisce che i singoli bandi devono essere pubblicati almeno sessanta giorni prima della effettuazione delle prove selettive.

Ebbene, poiché tale prova per il corso di laurea si è tenuta in data 8 aprile 2014, i relativi bandi avrebbero dovuto essere pubblicati tutti entro e non oltre il 7 febbraio 2014, come previsto dallo stesso Ministero.

In molti casi, invece, è accaduto che le singole Università abbiano pubblicato i loro bandi oltre tale data.

Ciò posto, in ragione della particolare procedura introdotta dal Ministero in via sperimentale ed in considerazione dell'unicità della graduatoria a livello nazionale, nonché della non necessaria corrispondenza tra il luogo ove viene svolta la prova e l'università presso la quale è possibile effettuare l'iscrizione in caso di utile collocazione in graduatoria, va da sé che il concorso per l'accesso al corso di laurea de quo non può che essere considerato in modo unitario, sicché la pubblicazione tardiva anche di un solo bando determina necessariamente l'illegittimità dell'intera procedura.

Non solo ! Proprio l'unicità del concorso – così come configurato dal Ministero – mal si concilia con una molteplicità di bandi, peraltro, emanati in tempi diversi e, talvolta, con contenuti non omogenei e contraddittori tra loro.

In particolare, le varie università hanno indicato le modalità di iscrizione quasi sempre diverse tra loro.

Ebbene, al di là della totale mancanza di omogeneità di bandi relativi alla medesima procedura concorsuale, il che determina di per sé un'evidente illegittimità della stessa, v'è da considerare, altresì, la confusione che tali differenti indicazioni da

parte degli atenei hanno indotto a carico degli studenti/candidati e della disparità di trattamento venutasi a creare.

A ciò si aggiunga che a fronte dell'unicità della procedura concorsuale, sopra richiamata, le commissioni sono state diverse e distintamente formate dai singoli atenei, al contrario il Ministero avrebbe dovuto formare una commissione unica, eventualmente coadiuvata da più sottocommissioni.

Senza dire che il complesso sistema adottato dal Ministero è stato tale da non garantire il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza che sono alla base dell'attività dell'amministrazione.

In particolare, non è stato possibile per i diretti interessati conoscere e verificare, il sistema degli scorrimenti successivi e la loro correttezza, atteso che i dati relativi alle effettive iscrizioni ed alle successive cancellazioni degli studenti non sono stati pubblicati e resi noti, ma esclusivamente oggetto di comunicazioni interne tra i singoli atenei ed il Ministero.

Anche per tali motivi non può che dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

## **V**

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.)**  
**Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE - Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 maggio 1989 n.168 (autonomia universitaria) - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti**

**- Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – Violazione del principio di pubblicità e trasparenza..**

Si deve, altresì, evidenziare come l'anticipazione all'8 aprile 2014 dei test per l'accesso al corso di laurea de quo abbia comportato una evidente disparità di trattamento tra quanti erano impegnati in quel periodo nella preparazione e nello svolgimento dell'esame di maturità e quanti, essendosi già maturati negli anni precedenti, hanno potuto impegnarsi esclusivamente nella preparazione della prova di accesso.

Ebbene, al di là della circostanza che la mancanza del diploma di scuola secondaria di secondo grado si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 1 L. 910/1969, atteso che il suddetto titolo costituisce un requisito necessario per l'ammissione ai corsi universitari, non vi è dubbio alcuno che gli studenti ancora impegnati alla preparazione ed allo svolgimento dell'esame di maturità non sono stati posti nelle medesime condizioni degli altri candidati.

Va da sé che i predetti candidati, a differenza di quanti avevano già conseguito il diploma di maturità negli anni precedenti, si sono visti gravare di un duplice onere: la preparazione dell'esame più importante e stressante della vita scolastica e del concorso per l'ammissione al corso di laurea.

Appaiono evidenti l'iniquità e l'irragionevolezza della procedura.

## **VI**

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 33 e 34 Cost. - artt. 3 L. n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del**

**Decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 175). – Mancanza degli atti presupposti. Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carenza od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento.**

L'Articolo 2 (Programmazione e informazione) del citato Regolamento di cui al D.M. 245/97 stabilisce quanto segue: *“1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro sentito l'Osservatorio, definisce e aggiorna, con proprio decreto:*

*a) i criteri di riferimento, utilizzabili dalle università, per l'attivazione di forme diversificate di iscrizione e di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale, in relazione a tutte le tipologie dei corsi universitari;*

*b) le procedure e i parametri standard per la determinazione della disponibilità di posti per studenti da parte delle università ove si svolgono corsi universitari ad accesso limitato, nonché delle condizioni di offerta formativa ottimale nelle università.*

*2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Osservatorio, nell'ambito delle attività di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 23, redige e aggiorna un rapporto sullo stato delle università italiane in relazione alle dotazioni di strutture, attrezzature e personale universitario, nonché alle provvidenze e ai servizi offerti agli studenti.*

*3. Il Dipartimento e le università, anche sulla base di intese con il Ministero della pubblica istruzione e le sue strutture periferiche, nonché con le regioni e gli enti locali, realizzano una campagna informativa presso gli istituti e le scuole di*

*istruzione secondaria superiore e sui mezzi di comunicazione di massa finalizzata alla diffusione della conoscenza:*

- a) dei decreti di cui al comma 1 e del rapporto di cui al comma 2;*
- b) delle modalità delle preiscrizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;*
- c) delle attività di cui all'articolo 3, comma 3;*
- d) dei corsi ad accesso limitato, della determinazione e ripartizione dei posti tra le università e delle modalità di ammissione di cui agli articoli 4 e 5;*
- e) dei contenuti generali dei corsi universitari e dei prevedibili sbocchi professionali.”.*

Ebbene nessuno di questi provvedimenti risulta essere stato adottato!

Non vi è dubbio, infatti, che, là dove si ritenga che il richiamo operato dalla legge 264/99 sia riferito alla disciplina prevista dal regolamento di cui al DM 245/97, le disposizioni in esso contenute avrebbero dovuto essere integralmente attuate, ivi comprese quelle relative all’emanazione dei provvedimenti di cui al richiamato articolo 2.

## **VII**

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 33 e 34 Cost. - artt. 3 L. n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE - Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 ter**

**del Decreto Legislativo n. 502 del 30 Dicembre 1992 - Violazione della rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie (Tavolo tecnico istituito ai fini della programmazione, Accordo Stato-Regioni) - Eccesso di potere - illogicità e contraddittorietà - Violazione del giusto procedimento.**

1. L'art. 1 della legge 264/99 prevede che: *"Sono programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti"*.

Pertanto, secondo la normativa vigente, la programmazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria avviene a livello nazionale, tenuto conto delle indicazioni provenienti dall'Unione Europea sulla necessità di assicurare adeguati standard formativi.

In tale quadro, la stessa legge prevede che la determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale sia effettuata con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentiti gli altri Ministri



interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.

Prevede, inoltre, che la ripartizione dei posti tra le università venga effettuata tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio.

Ebbene, nel caso de quo, la determinazione del numero dei posti è illegittima, in quanto risulta essere stata adottata senza che fossero effettuati accertamenti precisi sulle potenzialità delle sedi universitarie resistenti e verifiche delle effettive capacità didattiche.

Invero, non solo non è stato dato documentato conto di tale analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte degli atenei, ma, altresì, dai documenti in atti, emerge palesemente che le Università resistenti hanno formulato un'offerta formativa inferiore alle capacità delle proprie strutture.

2. In particolare, con specifico riguardo al corso di laurea in medicina e chirurgia, il MIUR, pur avendo rilevato che il fabbisogno professionale di medico chirurgo per l'anno accademico 2014-2015, ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n.502/1992, risultava superiore a quanto deliberato dal sistema universitario, tuttavia ha ritenuto di determinare, per tale anno, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, confermando l'offerta formativa deliberata dagli Atenei.

Ebbene, al riguardo, non poche perplessità sorgono in merito al corretto espletamento della predetta attività istruttoria degli atenei per l'anno in corso, anche in considerazione del fatto che l'offerta formativa deliberata dalle università risulta essere pressoché uguale a quella degli anni passati, anzi in alcuni casi inferiore, (nonostante il fabbisogno maggiore a livello nazionale).

Del resto, si osserva come nei tre anni accademici precedenti tale attività istruttoria si era dimostrata palesemente sbagliata, per avere gli atenei valutato, in un primo momento, una capacità recettiva inferiore rispetto a quella effettiva.

In particolare, si era verificato che il MIUR, dapprima aveva disposto un determinato numero di posti con il D.M. del 5 luglio 2011, poi, con il D.M. del 23 novembre 2011, aveva autorizzato gli Atenei ad incrementare, nel limite del 10 per cento il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni già definito in precedenza, in quanto la programmazione dei posti definita con il richiamato decreto 5 luglio 2011 risultava inferiore rispetto alle esigenze del fabbisogno professionale del medico chirurgo, di cui alla la rilevazione per l'anno accademico 2011-2012.

Ciò a dimostrazione che il numero degli studenti originariamente indicato dagli atenei risultava di gran lunga inferiore rispetto alla effettive capacità recettive, con conseguente tacita ammissione della carenza e/o erroneità di tale attività istruttoria espletata.

Nell'anno accademico successivo, nonostante tale palese discrasia, il numero dei posti indicato dagli atenei era rimasto invariato (senza l'aumento del 10%), sicché

anche in tal caso la determinazione era risultata *ictu oculi* errata.

Ebbene, quest'anno si versa in situazione analoga a quella degli anni passati (anche quest'anno è stato rilevato un maggiore fabbisogno di medici che non ha potuto trovare accoglimento sulla base di una presunta inferiore potenzialità recettiva indicata dalle università) e non è stato posto rimedio alla carente ed erronea attività istruttoria, attraverso un successivo aumento dei posti da parte degli atenei, determinandosi, in tal modo, una evidente violazione della normativa rubricata.

In tale quadro si contestano, pertanto, sia le determinazioni ministeriali, sia le deliberazioni degli organi accademici, di cui se ne richiede espressamente l'acquisizione, riservandosi di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

## VIII

### **Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.)**

**Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 maggio 1989 n. 168 (autonomia universitaria) - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - T.A.R. del Lazio, Sezione III bis, sentenza n. 2788/09 -**

**Segnalazione, pubblicata in data 21 aprile 2009, da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Osservazioni in merito alle modalità di individuazione del numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea in odontoiatria).**

Il Ministero ha determinato il numero complessivo dei posti a livello nazionale e la ripartizione di questi tra i singoli atenei, non solo in base alle capacità ricettive di ogni singolo ateneo, ma anche sulla base della rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2014-2015, che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale.

Tuttavia, la determinazione è avvenuta nonostante che la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non avessero ancora formalizzato il previsto Accordo sul fabbisogno definito dal Ministero della Salute.

Non solo. Il Ministero ha, altresì, ritenuto di non procedere per l'anno accademico 2014-15 ad alcun successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente decreto, ciò a prescindere da qualsiasi esito possa avere il completamento della procedura prevista dalla normativa, specificatamente in ragione della fabbisogno produttivo.

La scelta effettuata a priori e senza “appello” appare irragionevole.

## **IX**

**Incostituzionalità - Violazione di legge (artt. 3, 33 e 34 Cost.; art. 9, comma 4°, L. n. 341/1990; art. 9, 4 comma, L. 9.5.1989 n.168; DPR n. 25 del 27 gennaio 1998; artt. 6 e 11, D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (in G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000); Legge 31 ottobre 1988, n. 471 (in Gazz. Uff., 8 novembre, n. 262); legge 24 luglio 1985, n. 409; decreto legislativo del 13 ottobre 1998, n. 386 - Eccesso di potere nella scelta di inadeguati e discriminatori criteri selettivi - contraddittorietà - illogicità.**

1. Occorre, inoltre, porre in rilievo l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati in relazione alla scelta dei criteri selettivi.

Si è già evidenziato che la determinazione con decreto ministeriale delle modalità di svolgimento delle prove di ammissione si è posta in aperto contrasto con il principio di autonomia universitaria, sancito dall'art. 9, 4 comma, L. 9.5.1989 n.168.

Peraltro, nel momento in cui il Ministro ha stabilito le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, sia in ordine ai contenuti dei test che gli studenti avrebbero dovuto affrontare, sia relativamente ai criteri di valutazione degli stessi, predeterminando, altresì, i punteggi da assegnare e la mancata incidenza del voto di diploma di maturità nel computo totale, ha agito al di fuori della delega riconosciuta dalla normativa ed ha leso l'autonomia universitaria sopra richiamata.

Invero, è principio pacifico che: *"Le università degli studi nel vigente sistema, ispirato all'art. 33 Cost., godono di autonomia didattica, scientifica,*

*organizzativa, finanziaria e contabile, ex l. 9 maggio 1989 n. 168, dei rispettivi statuti e regolamenti."* (Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 1998, n. 1269).

Ciò posto, l'aver totalmente esautorato gli atenei in ordine alla valutazione ed alla selezione dei candidati all'iscrizione, imponendo dall'alto un sistema automatizzato di quiz informatici, dove l'intervento nelle correzioni degli elaborati delle università e delle relative commissioni d'esame è nullo, ha comportato una illegittima ingerenza nell'autonomia didattica, che si estrinseca anche nella valutazione e selezione degli studenti più capaci e meritevoli, garantita dalla Carta Costituzionale.

Invero, un sistema che non solo non tiene conto del percorso scolastico affrontato dai singoli candidati, ma neppure - a livello generale - del voto riportato alla maturità, appare per ciò stesso iniquo e discriminatorio, potendo l'Amministrazione alla luce delle disposizioni di cui alla legge 264/99 adottare un sistema selettivo per titoli ed esami e non solamente basato su quiz informatici.

In particolare, tale ultima circostanza si pone in evidente contrasto con il principio costituzionale secondo il quale deve essere garantito l'accesso ai corsi superiori ai più capaci e meritevoli, mentre il sistema dei test, nella forma adottata nel caso *de quo*, postulava soltanto una notevole capacità mnemonica ed un lungo esercizio di apprendimento passivo da parte dello studente.

Da quanto in precedenza espresso, appare chiaro che tale illogica preferenza per le capacità meramente mnemoniche, ha posto il sistema di preselezione

informatica, adottato nella fattispecie in esame, in aperto contrasto anche col principio di ragionevolezza, insito in quello di eguaglianza dettato dall'art. 3 della Costituzione (cfr. C.d.S., Sez. IV, **ordinanza 9 marzo 1999, n. 459**; C.d.S., Sez. IV, **ordinanza 28 settembre 1999, n. 1915**).

Pertanto, nei termini sopra descritti, si contesta la legittimità costituzionale della norma richiamata ed, in particolare, dell'art. 4 per contrasto con gli artt. 33, 34 e 97 della Costituzione.

**VII.2.** Peraltro il contrasto con il principio dell'autonomia universitaria appare evidente anche alla luce delle disposizioni contenute nel regolamento cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (in G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000), recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

In particolare, l' art. 6, in ordine ai requisiti di ammissione ai corsi di studio, prevede che siano i regolamenti didattici a definire le conoscenze richieste per l'accesso ed a determinare, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

Ed ancora, l'art. 11, comma 7, lettera e, stabilisce che i regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica.

E' evidente, quindi, che o le determinazioni ministeriali sono andate al di là della delega prevista dall'art. 4 della Legge 264/99, o quest'ultima norma si pone in aperto contrasto con quella precedentemente richiamata e con i principi dell'autonomia universitaria in generale.

**VII.3.** L'illegittimità dell'intero sistema selettivo si è manifestata in modo ancor più stridente in considerazione del fatto che l'istituzione delle prove di ammissione non sono state precedute da adeguate attività di informazione degli studenti, sia in riferimento ai contenuti delle stesse, sia in relazione alla mancata indicazione dei testi sui quali basare una sia pur minima preparazione.

A ciò si aggiunga che non tutte le domande contenute nelle prove selettive hanno avuto come scopo quello di vagliare l'attitudine del candidato ad affrontare il corso di studi in oggetto.

In particolare, tale ultima circostanza si pone in evidente contrasto con il principio costituzionale secondo il quale deve essere garantito l'accesso ai corsi superiori ai più capaci e meritevoli, mentre il sistema dei test, nella forma adottata nel caso *de quo*, postulava soltanto una notevole capacità mnemonica ed un lungo esercizio di apprendimento passivo da parte dello studente.

Da quanto in precedenza espresso, appare chiaro che tale illogica preferenza per le capacità meramente mnemoniche, ha posto il sistema di preselezione informatica, adottato nella fattispecie in esame, in aperto contrasto anche col principio di ragionevolezza, insito in quello di eguaglianza dettato dall'art. 3 della



Costituzione (cfr. C.d.S., Sez. IV, **ordinanza 9 marzo 1999, n. 459**; C.d.S., Sez. IV, **ordinanza 28 settembre 1999, n. 1915**).

Del resto, la inadeguatezza delle prove selettive alla scelta dei candidati è testimoniata anche dal fatto che i quiz sono stati i medesimi (essendo unica la prova) sia per il corso di laurea in medicina e chirurgia, sia per quello in odontoiatria, il che appare in contrasto, da un lato, con la diversità dei due corsi, dall'altro, con le previsioni normative, comunitarie e nazionali, che sanciscono l'autonomia e la separazioni dei due percorsi di formazione.

## X

**Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. - Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.**

1. Anche quest'anno si sono verificate situazioni che hanno comportato la violazione della segretezza dei quiz e la diffusione di informazioni a studenti di altre sedi (tenuto conto che i quesiti sono uguali a livello nazionale), essendosi dimostrato il sistema previsto, in particolare, dall'art. 9 del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2003, non in grado di assicurare quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione: *“Test di medicina giallo sul plico sparito: trovato in un cestino dei rifiuti a Napoli. A Bari la Digos ha avviato un'inchiesta dopo che nel giorno dei quiz, all'ateneo Aldo Moro, prima della prova, un plico oltre a*

*risultare aperto era privo di una delle cinquanta buste contenenti i test. Per questo s'ipotizza il reato di furto finalizzato alla truffa. L'Udu presenterà un esposto alla Procura della Repubblica di Bari. A Napoli, secondo quanto denunciato dal portale Skuola.net, una studentessa, il giorno della prova, ha fotografato una busta ministeriale sigillata, contenente le domande in un cestino della spazzatura, senza che nessuno si fosse accorto della scomparsa del plico. A questo si aggiungono le oltre 670 segnalazioni di presunte irregolarità raccolte, in meno di una settimana, dall'Unione degli universitari. «Plichi aperti, ragazzi costretti a tenere i test sulle ginocchia poiché privati di un banco dove potersi sedere, altri a cui il test è stato ritirato prima del tempo» (Il Messaggero articolo del 08/07/14)*

Non solo. In molti Atenei, da un lato, i plichi contenenti gli elaborati dei candidati sono stati consegnati aperti, dall'altro lato, la Commissione non ha controllato il rispetto del principio dell'anonimato e della imparzialità nella conduzione della procedura selettiva, nonché delle modalità previste dal Decreto Ministeriale. A ciò si aggiunga, inoltre, che nessun controllo capillare sul possesso dei telefonini cellulari è stato compiuto, né erano presenti strumenti in grado di rilevarne la presenza come normalmente avviene durante le procedure concorsuali: *“Test di medicina a Tor Vergata, il caso dei cellulari accesi finisce in Procura. Studenti che si siedono uno accanto all'altro e riescono a sbirciare il compito del compagno di banco, cellulari accesi durante il test, confusione, anonimato non rispettato e una sfilza di candidati ammessi che provengono dalla stessa provincia*

*del sud Italia. Leggendo l'esposto depositato in Procura dai rappresentanti dell'Unione degli universitari, sembra che la prova di ammissione alla facoltà di Medicina, che si è svolta lo scorso 8 aprile all'università di Tor Vergata, sia stata viziata da una serie di macroscopiche irregolarità. Una lunga lista di presunte scorrettezze è stata posta ora all'attenzione dei magistrati di piazzale Clodio che hanno aperto un fascicolo per indagare sulla vicenda. Secondo i denunciati, le anomalie riscontrate sarebbero davvero tante. Prima tra tutte, la collocazione degli studenti all'interno delle aule. La normativa ministeriale prevede infatti che i candidati siano disposti in ordine anagrafico e che siano opportunamente distanziati: tra un aspirante matricola e l'altro deve esserci almeno un posto vuoto. «Alcune testimonianze riportano come presso l'ateneo di Tor Vergata molti ragazzi abbiano scelto dove sedersi in modo arbitrario. Spulciando tra le liste di ammissione, (ci si accorge) che alcuni dei ragazzi seduti vicini avrebbero ottenuto un punteggio identico in ogni materia del test, raggiungendo di conseguenza lo stesso voto totale. Molti studenti hanno dichiarato che durante il quiz c'erano cellulari accesi e soggetti che parlavano tra loro. In un'aula, addirittura, due candidati seduti vicini erano fidanzati prossimi alle nozze. E, a quanto sembra, la donna sarebbe iscritta all'albo dei medici dal 2007. Alcuni testimoni, inoltre, hanno dichiarato che «la scheda anagrafica, in totale violazione dell'anonimato, è stata imbustata in supporti di consistenza e grammatura non sufficiente ad impedire di leggere controluce il contenuto posto all'interno». E' però dando un'occhiata alla graduatoria finale che*

*emergerebbe una circostanza allarmante. Tra i candidati risultati «idonei» a Tor Vergata, sarebbero infatti presenti in serie soggetti provenienti dalla provincia di Trapani: «su 210 posti banditi almeno 79 persone della provincia trapanese hanno un punteggio utile per l'immatricolazione», si legge nell'esposto. A quanto sembra la maggior parte dei ragazzi siciliani avrebbe frequentato la stessa scuola privata per la preparazione ai quiz che, secondo l'esposto, indirizzerebbe gli iscritti a Tor Vergata. Il professore che gestisce i corsi, inoltre, organizza anche sessioni di studio per i test di accesso alla facoltà di Medicina di un'università di Tirana convenzionata proprio con l'ateneo romano finito sotto la lente della Procura.» (Il Messaggero articolo del 08/07/14)*

Altre anomalie si sono evidenziate in altri atenei:

- Nella sede di Napoli Federico II e' stato consentito a tutti i candidati l'accesso con i propri telefoni cellulari, con conseguente relativo utilizzo da diversi esaminandi (con chiamate e messaggi). Gli esaminatori hanno chiesto di esporre il documento di identità sul banco, rimandando esposto per tutta la durata della prova, dalla fase di accettazione a quella di attesa e di inizio del test. Durante l'attesa e' stato consentito di uscire dall'aula e transitare tra i banchi, rendendo così possibile, l'individuazione delle anagrafiche dei vari candidati. **Si allega ripresa video (dischetto allegato alla pratica) effettuata con telefono cellulare che testimonia la possibilità per tutti i candidati di utilizzare il**

**cellulare. Il video comprova il periodo di attesa trascorso tra l'accettazione e l'inizio del test, durante il quale era permesso a tutti l'utilizzo dei cellulari (con messaggi e chiamate) con annessa esposizione dei documenti di identita' sui banchi;**

- Nella sede di Bologna il giorno della prova, avvenuta presso la fiera di Rimini, il controllore posto all'ingresso dell'aula ha invitato i candidati a consegnare borse, cappotti e cellulari, ma nessuno ha controllato che questo effettivamente avvenisse e molti non hanno osservato tale disposizione;
- Nella Sede di Catania vi era una assoluta mancanza di privacy durante lo svolgimento della prova (fogli con i nominativi dei partecipanti e i codici a barre in esposizione sui banchi), totale "mancanza di schermaggio" nell'aula, atteso che operatori e vigilanti parlavano al cellulare senza limitazioni. Molti studenti hanno sostenuto la prova con cellulari. Alcuni candidati hanno adoperato penne proprie cancellabili, anche dopo la fine del tempo concesso per la prova e candidati che hanno usato penne proprie dopo il ritiro di quelle ufficiali operato per interrompere la prova; vigilanti che portavano borse e attenzionavano "stranamente" sempre gli stessi candidati; sorveglianza cessata nel momento in cui e' scaduto il tempo e dopo il ritiro delle penne ufficiali, dopo di che alcuni candidati hanno copiato tra loro utilizzando penne proprie e collaborando l'uno con l'altro;

- Presso la sede di Napoli SUN è stata riscontrata la totale mancanza del rispetto dell'anonimato, la mancanza di controllo iniziale uso cellulare, la mancanza di controllo di eventuale documentazione portata dai candidati. E' stato permesso l'uso di cellulari e banchi vicini che permettevano di copiare. La compilazione della scheda anagrafica nei 100 minuti riservati al test, con conseguente diminuzione del tempo per la prova.

Anche per tali motivi i provvedimenti impugnati appaiono illegittimi e conseguentemente dovranno essere annullati.

Al riguardo, si richiede espressamente l'acquisizione dei verbali dell'espletamento della prova selettiva presso l'Ateneo, e l'acquisizione o l'autorizzazione all'acquisizione degli atti dei procedimenti penali sopra richiamati aperti presso le rispettive Procure, riservandosi di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

## **XI**

**Violazione artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale - anno accademico 2013/2014.” - Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento. - Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. - Eccesso di potere per**

**carenza di par condicio e trasparenza.**

1. Il Decreto Ministeriale 17 maggio 2007, recante “*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria, delle professioni sanitarie ed in scienze della formazione primaria per l'anno accademico 2007-2008*”, stabiliva che “*La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate, su argomenti di ....*”

Ormai da cinque anni, ed anche per l'anno accademico 2014-2015, invece, il Ministero, modificando la formulazione relativa alle modalità di svolgimento della prova, ha previsto (art. 4, comma 2, decreto ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85 - “*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15*”), che “*La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili,.....*”.

Ebbene, il criterio di individuazione della risposta corretta, utilizzato per la selezione dell'anno accademico oggetto della presente impugnativa, risulta essere illegittimo, irragionevole e non congruo.

Infatti, non esiste un criterio assoluto ed oggettivo per stabilire o, comunque,

individuare, se una risposta possa considerarsi arbitraria o più o meno probabile.

In particolare, così come formulata la prova, gli ottanta quesiti hanno potuto avere, tra le varie opzioni, più risposte potenzialmente corrette, perché più o meno arbitrarie e/o più o meno probabili. Allo stesso modo, tutte e cinque le risposte avrebbero potuto essere potenzialmente errate e forse qualcuna più probabile delle altre.

Ed allora, in base a quale criterio una risposta viene considerata arbitraria o più o meno probabile, trattandosi di valutazioni sostanzialmente soggettive? Quali sono i criteri utilizzati a tal riguardo da coloro i quali hanno predisposto e scelto i quesiti e le loro risposte?

Non vi è chi non veda come l'introduzione di più criteri di valutazione delle risposte abbia, di fatto, introdotto un'alea inaccettabile nel predetto concorso pubblico, non avendo potuto il candidato più avere certezza su quale fosse la risposta corretta da segnare o, ancor peggio, se esistesse una sola risposta corretta.

In buona sostanza - diversamente dal passato - lo studente non è stato messo in condizione di conoscere ex ante, con certezza assoluta, se l'opzione di risposta adottata sarebbe stata considerata corretta o meno, dovendo non solo eliminare quelle errate, ma dovendo, altresì, effettuare una valutazione circa il grado di arbitrarietà e probabilità delle diverse opzioni, senza averne gli strumenti, attesa la discrezionalità delle scelte, peraltro secondo parametri ignoti, di chi aveva redatto i quesiti.

Tutto ciò, tra l'altro, rimanendo invariato, rispetto agli anni precedenti, il



tempo a disposizione degli studenti per l'espletamento della prova.

Pertanto, il criterio di svolgimento della selezione, così come regolato dal Decreto Ministeriale 28 giugno 2012 n. 196, proprio perché permeato da un elevato grado di discrezionalità, risulta essere in contrasto con i principi di ragionevolezza e trasparenza che dovrebbero contraddistinguere le procedure concorsuali, con evidente lesione, pertanto, anche della par condicio tra i candidati medesimi.

2. Occorre rilevare, peraltro, che tale modalità di svolgimento della prova risulta ancor più illegittima in considerazione della circostanza che alcune delle domande oggetto della selezione sono risultate con risposta errata e/o, comunque, dubbia.

Questa circostanza ha sicuramente influito sulla regolarità dello svolgimento dell'intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibile incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova dei diversi candidati, i quali hanno subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti con risposta errata e/o dubbia.

Infatti tra le sessanta domande, redatte dal Cambridge Assessment (l'organizzazione no-profit che si occupa di realizzare i test di ammissione per i corsi biomedici in lingua inglese e che dal 2013, dopo l'accordo con il Miur, provvede anche alla compilazione di quelli per gli atenei italiani), vi sono alcune domande «ambigue»: come la numero 32 sulla molecola prodotta in una cellula fotosintetica in assenza di luce, per la quale la risposta corretta individuata dal ministero – la A – non

è l'unica; o le domande n.36, che inerisce un argomento non indicato dal MIUR e la domanda n. 25 (argomenti di diritto costituzionale, anch'esso non previsto dal MIUR); nonché la domanda n. 24, che conteneva un cognome scritto in modo errato.

Va da sé che tutti coloro che non hanno risposto alla domanda dovrebbero vedersi attribuito il punteggio di 1,50 punti, mentre tutti coloro che hanno risposto in maniera errata dovrebbero avere un punteggio pari a 1,90 (di cui 0,40 per la decurtazione patita ed 1,50 per la risposta corretta).

Non vi è dubbio alcuno che molti dei quesiti proposti, oltre quello sopra indicato, abbiano indotto in confusione i partecipanti alla prova, con conseguente illegittimità della selezione.

Questa circostanza, infatti, ha sicuramente influito sulla regolarità dello svolgimento dell'intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibile incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova dei diversi candidati, i quali hanno subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti con risposta errata e/o quantomeno dubbia.

Di recente, anche il Consiglio di Stato, ha riconosciuto che *"nell'ambito dei motivi dedotti assumono rilievo, agli effetti del "fumus boni iuris", le censure che investono la ricaduta sull'esito della selezione della griglia di risposte assegnate a taluni quesiti, che si assumono non conferenti all'oggetto ed al contenuto della domanda stessa"*. (**Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 840**).

Dello stesso avviso è stato il T.A.R. del Lazio secondo cui, *"vengono ad*

*assumere precipua rilevanza già in sede cautelare anche agli effetti del “fumus boni juris” le censure investenti sia i profili relativi alla inconferenza dell’oggetto e del contenuto di domande rivolte sotto forme di quesito sia il relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato”. (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 4 marzo 2011, **838**)*

Pertanto, la presenza di quesiti con risposta errata e/o quantomeno dubbia risulta ancor più illegittima alla luce delle modalità di svolgimento della prova concorsuale, disciplinate con il Decreto Ministeriale 15 giugno 2011 – sulle quali si è ampiamente argomentato in precedenza – con cui, diversamente dal passato, non si richiedeva più ai candidati di individuare, tra le cinque opzioni di risposta, quella esatta, bensì di individuarne “*una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili*”.

Pertanto, anche sotto tale aspetto i provvedimenti appaiono illegittimi, in quanto in contrasto con le norme rubricate.

## **XII**

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE - Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento.**

Quest’anno, per l’ennesima volta, il Ministero ha, quindi, modificato radicalmente la procedura selettiva, anticipata rispetto al passato, prevede la chiusura

delle liste entro il primo ottobre 2014.

Una vera e propria tagliola: dopo tale data, anche i posti non assegnati andranno persi. Peraltro, il meccanismo di iscrizione concepito dal ministero con i nuovi test su scala nazionale è abbastanza complesso: dopo la pubblicazione dei risultati, a un candidato si presentano diverse opzioni. Può risultare assegnato se risulta vincitore nella prima sede da lui indicata (e quindi ha l'obbligo di iscriversi immediatamente, entro quattro giorni). Può risultare prenotato se risulta vincitore in una delle altre sedi da lui indicate. Oppure rimanere "in attesa" se è fuori dai posti a disposizione. Le graduatorie scorrono ogni settimana, sulla base di immatricolazioni e rinunce. Ma tanti studenti preferiscono aspettare, nella speranza di risalire e guadagnare l'accesso alla sede preferita: nella seconda settimana di giugno, ad esempio, ci sono stati solo 40 assegnati e 2.350 prenotati (!)

Non solo. A questo si aggiunge un altro fattore determinante, in negativo: quello delle doppie (o addirittura triple) immatricolazioni.

Infatti, ci sono studenti che risultano presenti sia nelle graduatorie del Miur che in quelle di alcune università private. Nelle liste del San Raffaele, ad esempio, ci sono 112 nominativi che figurano anche in quelle nazionali. Di questi, solo 31 hanno già comunicato la propria rinuncia, mentre 46 sono registrati come "assegnati" e 13 come "prenotati".

In tal modo, se tutti dovessero rinunciare a ridosso del primo ottobre, centinaia di posti potrebbero non essere riassegnati. Stesso discorso per quegli

studenti che nel 2013 erano risultati vincitori in una sede non di loro gradimento: alcuni stavolta hanno superato i test per la sede preferita e si sono immatricolati, ma avendo già frequentato il primo anno, quando gli atenei lo consentiranno passeranno direttamente al secondo. Liberando altri posti che rischiano di andare persi.

Sotto tale aspetto, la introduzione della “conferma d’interesse”, già introdotto per lo scorso anno accademico, porterebbe ad una accelerazione del processo di assegnazione.

### **XIII**

**Violazione artt. 3, 24, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione Legge n. 264 del 2 agosto 1999 – Violazione e falsa applicazione Decreto Ministeriale 28 giugno 2012 n. 196 – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione. - Eccesso di potere per carenza di trasparenza e par condicio.**

L’Articolo 2 (Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria) del decreto ministeriale 5 febbraio 2014 n. 85, stabilisce: *“1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati comunitari, i candidati non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n.189/2002 citata in premessa e i candidati non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è*

*predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione.”*

L'improvvida modifica dei criteri selezione, con la previsione di una prova unica per i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei criteri di scelta delle risposte, introdotta, da qualche anno a questa parte, dal Ministero, prima, e solo in seconda battuta dall'ateneo, nonché gli eventi verificatisi in ordine alla corretta individuazione delle risposte esatte, rendono ancor più rilevante conoscere quali siano stati il procedimento e le modalità di individuazione delle domande e delle correlate risposte corrette e tra queste di quelle che avrebbero dovuto essere selezionate dal candidato per ottenere il punteggio massimo.

Non vi è dubbio, infatti, che la Commissione a ciò delegata e la *Cambridge Assessment* (?) debbano dare documentato conto delle scelte operate, la cui legittimità si contesta sin d'ora, stante la loro irrazionalità e non trasparenza.

Non solo. L'amministrazione deve chiarire in che modo le due entità abbiano partecipato e contribuito alla formulazione dei predetti quesiti.

Più precisamente, si dovrà prendere visione di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata, al fine di consentire a Codesto Tribunale di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità

seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili, nel senso che parte di detti quesiti erano dubbi e/o ambigui incomprensibili, ovvero privi di risposta corretta fra quelle indicate, ovvero ancora con più di una risposta possibile.

Tutto ciò in ossequio al principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

Non solo. La mancanza di trasparenza sul punto ha determinato anche un evidente profilo di illegittimità della procedura, atteso che, fermo restando quanto precedentemente già dedotto in merito all'illegittimità del provvedimento del Ministero sul punto, non vi è dubbio alcuno che, in ogni caso, i predetti oscuri criteri adottati dalla Commissione per operare la scelta sulle risposte, avrebbero dovuto essere messi a conoscenza dei candidati per permettere loro, quantomeno, di affrontare la prova secondo i medesimi parametri.

#### **XIV**

#### **Violazione dell'art. 2 del protocollo addizionale della convenzione per la**

**salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 4.11.1950, rat. Con L.4.8.1955 n. 848 – Violazione dell'art. F, n.2 della L. 3.11.1992 n. 454 di ratifica del trattato di Maastricht – Incostituzionalità della legge n. 264, del 2 agosto 1999.**

Secondo l'art. 2 del protocollo addizionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata in Roma il 4.11.1950, *“il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno”*.

Poiché, tra l'altro, l'impegno assunto dall'Italia è stato riaffermato dall'art. F, n.2 della L. 3.11.1992 n. 454 di ratifica del trattato di Maastricht, ne consegue che tale diritto costituisce uno dei diritti fondamentali dell'uomo e, come tale, non può essere limitato o negato a nessuno, né da norme primarie, né secondarie.

Del resto, la stessa Carta Costituzionale garantisce e riconosce come inviolabile il diritto all'istruzione, sicché qualsiasi norma che tenda a limitarlo si pone in aperto contrasto con gli art. 2, 10 e 97 della Cost.

Per tutto quanto sopra esposto i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, presentano rispettosa

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Le censure adottate, che appaiono di certo idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito del ricorso, giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione e/o di iscrizione con riserva al corso *de quo*, essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, i ricorrenti non



potrebbero regolarmente frequentare le lezioni, né sostenere gli esami previsti dal corso.

a) Invero, l'iscrizione con riserva dei ricorrenti risulta essere il provvedimento cautelare più idoneo da adottare, atteso che, là dove risultassero illegittimi - come sopra evidenziato - gli atti ed i provvedimenti con i quali sono stati limitati gli accessi al corso di laurea *de quo*, non potrà revocarsi in dubbio che parimenti illegittime dovranno ritenersi le esclusioni ai suddetti corsi.

Del resto, poiché il principio generale contenuto nell'art. 34 della Costituzione "La scuola è aperta a tutti" si estende all'intero ordinamento universitario, in mancanza di disposizioni normative e, conseguenti, legittimi provvedimenti amministrativi attuativi, che derogino a tale principio, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado risulta essere l'unico requisito, stabilito dall'art. 1 L. 910/1969, per l'ammissione ai corsi universitari che, pertanto, non potrà essere preclusa a chi ne faccia richiesta.

Tale principio sarà ancor più valido e, quindi, l'iscrizione con riserva dei ricorrenti costituirà il provvedimento cautelare più idoneo, sia, avuto riguardo alle censure dedotte avverso le determinazioni ministeriali, per essere queste state emanate al di là della delega prevista dall'art. 4 della Legge 264/99, sia – come è ovvio – in riferimento all'evidenziato contrasto di quest'ultima norma con i principi dell'autonomia universitaria in generale e con le norme costituzionali rubricate.

b) Il provvedimento di iscrizione con riserva potrà, inoltre, ritenersi assolutamente idoneo anche avuto riguardo alla contestata mancata copertura di tutti i posti disponibili, indicati dai singoli atenei e/o dal Ministero, nonché all'illegittima ridotta determinazione degli stessi in relazione alle effettive capacità ricettive dei singoli atenei.

c) Peraltro, a ben vedere, l'ammissione con riserva al corso di laurea *de quo*, non

potrà di certo comportare alcun concreto grave pregiudizio a carico delle amministrazioni resistenti, sia in ragione del limitato numero di maggiori iscrizioni per ogni singola università (che, peraltro, andrebbe a colmare quella indebita riduzione dei posti adottata dal Ministero, nonché l'errata - in difetto - determinazione delle capacità ricettive), sia per le caratteristiche del corso di laurea che, per il primo anno accademico, non prevede particolari attività di laboratorio.

Del resto, le esperienze degli anni passati hanno ampiamente dimostrato che le iscrizioni con riserva (che, peraltro, negli anni addietro è risultata numericamente ben maggiore di quella richiesta quest'anno) non hanno comportato alcuna paralisi dei corsi o disagi particolari per gli atenei o per gli altri studenti. Tant'è che, nella quasi totalità dei casi, tali iscrizioni sono state successivamente regolarizzate da apposite leggi dello Stato (**Art. 1, comma 9, Legge 14 gennaio 1999, n. 4 (in Gazz. Uff., 19 gennaio, n. 14; Art. 5, Legge 2 agosto 1999, n. 264 (in Gazz. Uff., 6 agosto, n. 183; Legge 27 marzo 2001, n. 133 (in Gazz. Uff., 20 aprile, n. 92; Legge 19 novembre 2004 n.288 (in Gazz. Uff., 2 dicembre , n. 282))**).

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare (altamente ed irreparabilmente pregiudizievoli a carico della ricorrente, là dove negato; praticamente irrilevanti per gli atenei, là dove concesso), nonché il giusto temperamento degli interessi in gioco, non potranno che evidenziare l'opportunità dell'accoglimento dell'istanza avanzata e, conseguentemente, dell'iscrizione con riserva.

In ogni caso, si rileva come la circostanza che il Consiglio di Stato (**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI , ORDINANZA 18 giugno 2012 n. 3541 Pres. Volpe – est. De**

Nictolis , n. 3541), abbia sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, legge 2 agosto 1999 n. 264, dovrebbe giustificare la sospensione degli atti impugnati, in via provvisoria e temporanea, con conseguente accoglimento della presente istanza di tutela cautelare, almeno fino alla decisione da parte della Corte Costituzionale (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 4946 del 22 ottobre 2008).

Per tutto quanto precede

### SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis* e previa dichiarazione di non manifesta infondatezza dell'eccezione d'illegittimità costituzionale sollevata nel presente ricorso e l'eventuale invio alla Corte di Giustizia Europea della questione relativa all'esatta interpretazione delle norme comunitarie richiamate, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, **in via principale**, ammettendo tutti i ricorrenti al corso di laurea in medicina e chirurgia o al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, presso l'ateneo da ciascuno indicato come prima scelta o, in alternativa, presso gli altri atenei via via indicati, o, infine, in quelli ove il singolo ricorrente sarebbe potuto entrare, in ragione del proprio punteggio conseguito; **in via subordinata**, annullando la graduatoria e l'intera procedura selettiva, **in via ancora subordinata**, dichiarando illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili e, per lo effetto, disporre l'adeguamento degli stessi alle effettive capacità ricettive degli atenei, con conseguente scorrimento ulteriore della graduatoria; **in via ulteriormente subordinata**, dichiarando l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti

disponibili originariamente indicato dagli atenei e dal Ministero, disponendo, per lo effetto, l'opportuno scorrimento della graduatoria.

Il tutto con vittoria di spese.

In via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio Voglia disporre l'accesso e l'acquisizione:

- delle determinazioni ministeriali delle deliberazioni degli organi accademici, relative alla determinazione del numero dei posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, con particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva degli Atenei resistenti;
- dei verbali dei lavori della Commissione di esperti, di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 28 giugno 2012 n. 196, soprattutto con riferimento ai criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti relativi alla prova per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria;
- dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso gli Atenei.

**Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e delle notificazioni tra difensori di cui all'art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e l'indirizzo email di posta elettronica: [marco.tortorella@tin.it](mailto:marco.tortorella@tin.it) e PEC [marcotortorella@ordineavvocatiroma.org](mailto:marcotortorella@ordineavvocatiroma.org), presso i quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.**

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Roma, 16 luglio 2014

Avv. Marco Tortorella